



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 181	di data 31/05/21

**Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER COMPLESSIVI EURO 204.256,00 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 183.830,40 AL CAP. 2086 CDC 1509 ED EURO 20.425,60 AL CAP. 2088 CDC 1505 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PEG 2021-2023.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, nell'allegato n. 1, sostituito da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021, alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso che fra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra il servizio di assistenza domiciliare che si concretizza in prestazioni di aiuto domiciliare e sostegno relazionale intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel territorio provinciale che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di insufficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una convenzione stipulata nel 2006 con soggetti privati idonei, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i.;

pagina 1/8

dato atto che l'attuale affidataria del servizio erogato sul Territorio Val d'Adige è l'Associazione Temporanea fra le Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (subentrata a Delfino s.c.s.), sulla base di contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora previsto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i. (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);

preso atto che l'affidamento era stato disposto per la durata di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione comunale per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale.

rilevato che con legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 rubricata "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione;

atteso che il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale di data 21 settembre 2009, n. 15/359, ha quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della L.p. 27 luglio 2007, n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38, della succitata L.p. n. 14/1991, come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia Autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

considerato che con la successiva emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della LP27 luglio 2007, n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati ex lege;
- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.P. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le Comunità/Territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018;

rilevato che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9 comma 2 L.p. 3 del 2006 e art. 31 della L.p. 27 luglio 2007, n. 13, presupposto necessario per la successiva indicazione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, rubricata "*linee di indirizzo*"

e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali", già citata in premessa;

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 data 7 febbraio 2020, rubricata "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg";
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 data 7 febbraio 2020, rubricata "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" (di seguito più brevemente Linee guida). Tali linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

atteso che con l'articolo 27, comma 1, della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 è stato infine disposto che "In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati". Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021.

rilevato che per effetto del complesso di tali disposizioni – ed in attesa del completamento della nuova procedura di affidamento – il contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. in essere per la gestione del servizio di assistenza domiciliare è stato quindi prorogato ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021, in attesa di formalizzare la proroga dell'operatività dello stesso, che può essere ad oggi ulteriormente estesa fino alla data del 31 dicembre 2021, in attuazione del precitato art. 27 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3;

atteso che il monte ore presunto annuo di assistenza domiciliare previsto in sede di stipula del contratto che l'Associazione Temporanea di Imprese è tenuta a garantire sul Territorio Val d'Adige, inizialmente stimato in 240.000 ore complessive annue presunte, dal gennaio 2012 è stato rideterminato in n. 219.878,50 ore complessive annue presunte per effetto dei passaggi di seguito descritti e autorizzati con determinazione:

- 28.11.2011 n. 15/491 con la quale, in attuazione della riforma istituzionale, il contratto di appalto in oggetto è stato integrato ed esteso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, con il Comune di Trento costituiscono il Territorio Val d'Adige, prevedendo prestazioni domiciliari aggiuntive quantificate in complessive presunte n. 5.000 ore di servizio annue, oltre a presunte n. 312,50 ore annue presunte per gli spostamenti degli operatori,
- 23.01.2012 n. 15/14 con la quale si è preso atto che, in attuazione delle leggi di riforma delle politiche sociali e sanitarie, definite in connessione con la legge di riforma istituzionale, il finanziamento dell'assistenza domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e l'assistenza domiciliare integrate – cure palliative (A.D.I. – C.P.) viene garantito attraverso il fondo per l'assistenza integrata, comportando di conseguenza una riduzione del monte ore complessivo presunto del servizio di assistenza domiciliare affidato all'Associazione Temporanea di Imprese per un numero presunto di n. 25.434 ore annue, gestite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

dato atto pertanto che con propria determinazione 25.01.2021 n. 15/4 , esecutiva, è stata autorizzata ed impegnata la spesa presunta per il primo semestre dell'anno in corso, rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione ed il finanziamento della spesa per il secondo semestre 2021, a seguito di formalizzazione di quanto previsto dalla disciplina più sopra richiamata;

atteso che per il primo semestre dell'anno 2021 il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare è stato stimato inizialmente in 100.000 ore per il

servizio ordinario e in n. 1.350 ore per il servizio domiciliare Reablement, fermo restando:

- che tutte le ore autorizzate e finanziate per la prosecuzione del servizio domiciliare con metodologia Reablement che risulteranno non utilizzate alla scadenza del primo semestre confluiranno ed andranno ad incrementare il monte ore del servizio domiciliare ordinario,
- una successiva valutazione per un eventuale aumento ore in base all'andamento delle ore effettivamente erogate in corso di semestre e del numero delle persone richiedenti il servizio di assistenza domiciliare collocate in lista di attesa;

atteso che dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria, ancora in corso, per favorire la ripartenza del tessuto economico e l'attrattività della città, sono state programmate delle iniziative a sostegno, da mettere in atto in tempi brevi, per alcuni comparti sociali ed economici, pesantemente colpiti dalle misure di contenimento della diffusione del contagio;

dato atto che fra le iniziative che si intendono porre in essere una è rivolta al potenziamento dell'offerta di servizi domiciliari;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 11.05.2021 n.55, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 175, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Variazione" che apporta alcune necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, in parte corrente e in parte straordinaria;

visto la successiva deliberazione di Giunta comunale 17.05.2021 n. 102, immediatamente eseguibile, con la quale sono state effettuate le opportune e conseguenti modifiche e adeguamenti, per la parte finanziaria, al Piano Esecutivo di Gestione, assegnando contestualmente ai responsabili dei Servizi, le nuove risorse finanziarie risultanti dalle variazioni di bilancio;

dato atto che in base a precise Linee guida provinciali durante le fasi più acute dell'emergenza sanitaria, tuttora in corso, tra l'altro ed in particolare, sono stati rimodulati tutti gli interventi domiciliari con erogazione delle sole prestazioni valutate indifferibili ed essenziali e sospensione temporanea o chiusura delle ore che fuoriescono da questa valutazione, nonché sospesi gli ingressi sia definitivi che temporanei in RSA;

considerato che seguito dell'emergenza epidemiologica legata al Covid -19 i servizi socio-assistenziali, erogati nella loro essenzialità in ambito domiciliare dal Comune di Trento, hanno rappresentato un valido presidio per molte persone anziane e adulti con disabilità, per fronteggiare situazioni di solitudine e fragilità, consentendo di rimanere nella propria casa e mantenendo le relazioni con il proprio contesto di vita, seppur con le limitazioni legate alla pandemia e con lunghi periodi di isolamento sociale;

rilevato che solo in un secondo momento si è riaperta la possibilità di riattivare quasi tutte le ore di assistenza domiciliare sospese per effetto dell'emergenza Covid-19 e di riprendere gli inserimenti definitivi e temporanei in RSA, ancorché con bacino di utenza parziale rispetto al potenziale di ricettività parametrata ai posti riconosciuti nelle strutture cittadine;

precisato che l'Amministrazione comunale, stante l'impossibilità di garantire pienamente il servizio di sollievo in RSA, che le famiglie negli anni passati erano solite prenotare, in particolare nei periodi estivi, propone quale soluzione alternativa un servizio domiciliare di sollievo;

vista la lista d'attesa delle persone anziane e adulte con disabilità che hanno chiesto di accedere al servizio di assistenza domiciliare o di aumentare il numero di ore di assistenza autorizzato e le valutazioni sociali che definiscono per ogni situazione lo stato di bisogno, con attribuzione del punteggio per la collocazione in lista d'attesa;

ritenuto di garantire delle prestazioni di assistenza domiciliare di carattere temporaneo per alleviare il carico assistenziale che grava sulle famiglie e sui prestatori di cura, che è stato fortemente aggravato dalla situazione emergenziale in atto, che ha messo a dura prova tutta la rete assistenziale;

atteso che sulla base dell'analisi dei bisogni effettuata dalle assistenti sociali nell'ultimo mese e riferita alle persone attualmente in carico al servizio sociale o conosciute di recente ai recapiti settimanali, alle persone con domanda di assistenza domiciliare collocata in lista

d'attesa, e in base ad una verifica che molti familiari prestatori di cura hanno alti livelli di affaticamento e/o di stress, si ritiene utile anche per il 2021 potenziare l'offerta di servizi domiciliari con almeno 80 interventi presunti e un numero complessivo massimo a nucleo di circa 100 ore di assistenza domiciliare;

considerato, pertanto ed in particolare, di dare risposta temporanea avvalendosi delle risorse messe a disposizione e stanziata dall'Amministrazione comunale per l'attivazione di sad di sollievo a favore di:

1. persone anziane o adulte con disabilità in fase di dimissione ospedaliera o persone affette da bisogni immediati di assistenza per loro malattia, in condizioni di solitudine o con una rete familiare in difficoltà a garantire un'assistenza immediata (anche non collocate in lista d'attesa per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare).

Le situazioni urgenti vengono individuate anche in collaborazione con i referenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La progettualità si sviluppa con la proposta di un servizio di assistenza domiciliare temporaneo, finalizzato ai bisogni essenziali per un massimo di circa 100 ore totali diurne, secondo il piano assistenziale redatto dall'assistente sociale, dal nucleo familiare e dalla cooperativa che eroga il servizio;

2. persone anziane o adulte con disabilità collocate in lista d'attesa per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare con un punteggio uguale o superiore a 32 punti (dando la priorità, in base alle risorse disponibili, a coloro che non hanno usufruito della sperimentazione di sad di sollievo nell'anno 2020). La progettualità si sviluppa con la proposta di un servizio di assistenza domiciliare temporaneo, per un massimo di 18 ore diurne settimanali, fino ad esaurimento delle 100 ore circa disponibili;

atteso che la spesa calcolata per circa n. 80 interventi presunti nella loro massima espansione (o in numero maggiore se progettati in misura ridotta in base a valutazione sociale e in accordo con i beneficiari) è pari a complessivi euro 204.256,00 (iva 4% inclusa), quale corrispettivo da riconoscere alla succitata Associazione Temporanea di Imprese, per un monte ore complessivo presunto di 8.000 ore al costo di euro 24,55 (iva 4% esclusa) e che tale spesa trova copertura e imputazione per il 90% pari ad un importo di euro 183.830,40 e per il 10% pari ad un importo di euro 20.425,60 rispettivamente ai capitoli numero 2086 (Emergenza Covid-19: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – ril.iva) cdc 15.09 e numero 2088 (Emergenza Covid-19: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva), cdc 1505 dell'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023, nei quali risulta stanziata la necessaria disponibilità;

precisato che, in base alla quantificazione effettuata dalle imprese costituite nell'A.T.I. che gestisce il servizio, i costi della sicurezza per il servizio di assistenza domiciliare incidono per uno 0,52% sul corrispettivo per la gestione dello stesso;

dato atto che il codice C.I.G. identificativo dell'intervento è: 25691376EA;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per

il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione sociale;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che per effetto del complesso delle disposizioni dettagliatamente esposte in premessa – ed in attesa del completamento della nuova procedura di affidamento – il servizio di assistenza domiciliare è regolato dal contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. tra il Comune di Trento e l'Associazione Temporanea di Imprese costituita fra le Cooperative sociali F.AI., S.A.D. e S.T. Gestioni ed è stato quindi prorogato ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021, in attesa di formalizzare la proroga dell'operatività dello stesso, che ad oggi può essere ulteriormente estesa fino alla data del 31 dicembre 2021, in attuazione del precitato art. 27 della L.P. 13 maggio 2020 n. 3;
2. di stimare in 8.000 ore il monte ore presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, così come definito nel testo di questo provvedimento, in aggiunta alle 101.350 ore presunte già autorizzate e finanziate con budget provinciale per il primo semestre dell'anno 2021 in corso, di cui 100.000 ore per il servizio ordinario e in n. 1.350 ore per il

pagina 6/8

- servizio domiciliare Reablement;
3. di autorizzare l'A.T.I. ad effettuare ulteriori 8.000 ore di assistenza domiciliare in aggiunta al monte ore già autorizzato per il primo semestre dell'anno 2021, da utilizzare anche nel secondo semestre dell'anno 2021, solo previa e subordinatamente alla formalizzazione della proroga di cui al precedente punto 1;
  4. di autorizzare e finanziare la spesa complessiva calcolata per circa n. 80 interventi presunti nella loro massima espansione (o in numero maggiore se progettati in misura ridotta in base a valutazione sociale e in accordo con i beneficiari) pari a complessivi euro 204.256,00 (iva 4% inclusa), quale corrispettivo da riconoscere alla succitata Associazione Temporanea di Imprese, per un monte ore annuo complessivo presunto in aumento di 8.000 finanziato su fondi comunali, in aggiunta alle 101.350 ore finanziate su fondi provinciali per il primo semestre dell'anno 2021, da utilizzare anche nel secondo semestre dell'anno 2021, solo previa e subordinatamente alla formalizzazione della proroga di cui al precedente punto 1;
  5. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 4. trova copertura ed imputazione per il 90% pari ad un importo di euro 183.830,40 e per il 10% pari ad un importo di euro 20.425,66 rispettivamente ai capitoli numero 2086 (Emergenza Covid-19: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – ril.iva) cdc 15.09 e numero 2088 (Emergenza Covid-19: contratti di servizio di assistenza domiciliare convenzionata – gestione associata – rilevante iva), cdc 1505 dell'esercizio finanziario 2021 P.E.G. 2021-2023, nei quali risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche;
  6. di impegnare pertanto la somma complessiva presunta di euro 204.256,00 (iva 4% inclusa) per il 90% pari ad un importo di euro 183.830,40 e per il 10% pari ad un importo di euro 20.425,66 ai capitoli sopra indicati, nei quali risulta stanziata la necessaria disponibilità per far fronte alle conseguenti obbligazioni giuridiche;
  7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
  8. di liquidare la spesa autorizzata di euro 204.256,00 (iva 4% inclusa) secondo le modalità previste dal citato contratto d'appalto;
  9. di individuare nella Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, il responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
  10. di dare atto pertanto che ai sensi delle attribuzioni definite anche nel Regolamento per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale provvederà a comunicare alla capogruppo dell'A.T.I. mediante scambio di corrispondenza l'incremento del monte ore contrattuale autorizzato nel primo semestre dell'anno 2021 in corso, da utilizzare anche nel secondo semestre dell'anno 2021, solo previa e subordinatamente alla formalizzazione della proroga di cui al precedente punto 1;
  11. di determinare la misura del concorso alla spesa in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento, in conformità al modello di compartecipazione Icef, introdotto con deliberazione di Giunta provinciale 23.03.2015 n. 477 e definito in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256;
  12. di dare atto che le quote di concorso alla spesa a carico degli utenti del servizio saranno accertate a seguito di emissione di fatture e le relative entrate saranno imputate al capitolo 30457 denominato "proventi da servizi socio assistenziali - assistenza domiciliare convenzionata (gestione associata) (rilevante iva)" con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023;
  13. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2022-2023.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
Sabrina Redolfi

Trento, addì 31/05/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 15/ 181

di data 31/05/21

**Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE CONVENZIONATA. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER COMPLESSIVI EURO 204.256,00 (IVA 4% INCLUSA) COSI' SUDDIVISI: EURO 183.830,40 AL CAP. 2086 CDC 1509 ED EURO 20.425,60 AL CAP. 2088 CDC 1505 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PEG 2021-2023.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	12031.03.02086	U.1.03.02.15.009	1509			183.830,4 0	"	89147 (8689429 )
U		2021	12021.03.02088	U.1.03.02.15.009	1505			20.425,60	"	89154 (8689537 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

NEI PUNTI 5 E 6 DEL DISPOSITIVO L'IMPORTO DI EURO 20.425,66 SI INTENDE CORRETTO IN EURO 20.425,60.

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 3 giugno 2021